

SILVIO PIETRO CERRI<sup>(\*)</sup>

## PATTO DI FAMIGLIA E PARTECIPAZIONI TRASFERIBILI

**Abstract:** The essay analyzes two fundamental aspects for the stipulation of the contract called “patto di famiglia”, introduced into the Italian legal system to facilitate the generational transmission of business ownership. The first aspect concerns the need for the person who transfers the business to be, effectively, an entrepreneur, according to the characteristics provided for by art. 2082 of the Italian Civil Code. Since, however, with this contract it is also possible to transmit shareholdings and company shares, it is necessary to identify which types of them can be the subject of the stipulation.

SOMMARIO: 1. Imprenditorialità del disponente. – 2. Partecipazioni trasferibili e dato normativo. – 3. Partecipazione qualificata e potere gestorio. – 4. Disciplina statutaria e patti parasociali.

### 1.— *Imprenditorialità del disponente.*

La funzione precipua del patto di famiglia presuppone la qualificazione imprenditoriale del disponente. Si rende quindi necessaria una disamina interrelata tra il profilo soggettivo, costituito dall'imprenditorialità del disponente e quello relativo all'oggetto, al fine di poterne individuare correttamente i profili di reciproca, sostanziale interdipendenza.

Deve anzitutto rilevarsi come vi sia stato da parte del legislatore un uso non troppo coerente, sotto il profilo tecnico-giuridico, della terminologia: si pensi, infatti, a come già all'interno dell'art. 768-*bis* c.c. (rubricato «Nozione») sia riportata la qualifica di “imprenditore” con esclusivo riferimento a «colui che trasferisce l'azienda», mentre è richiesto, riguardo a colui che intenda trasferire le proprie quote societarie, che abbia la mera titolarità delle medesime. A rendere maggiormente incerti i confini semantici contribu-

---

<sup>(\*)</sup> Università degli Studi di Perugia.

iscono, inoltre, i successivi artt. 768-*quater* e 768-*sexies*, i quali impongono la qualifica di “imprenditore” in capo al disponente, rispettivamente: *a*) in veste di partecipante alla stipula del patto di famiglia, e *b*) in quanto *de cuius* in relazione al quale si apre la successione prodromica al diritto alla quota di legittima – maggiorata degli interessi – dei legittimari sopravvenuti.

Quanto ora osservato pone in evidenza come l’art. 768-*bis* c.c. – nonostante le imprecisioni terminologiche di cui si è fatto cenno – abbia un contenuto definitorio dell’istituto e una funzione indicativa del relativo ambito disciplinare: è fondamentale, tuttavia, chiarire l’effettiva portata della qualifica imprenditoriale che dovrebbe rivestire il disponente in modo da far luce, conseguentemente, in ordine ai requisiti soggettivi nell’ipotesi di trasferimento di partecipazioni societarie.

Sul piano tecnico-giuridico, in base all’art. 2082 c.c.<sup>(1)</sup>, si definisce im-

---

<sup>(1)</sup> Come ricordato a proposito della ambivalente qualificabilità della figura imprenditoriale in senso giuridico e in senso strettamente economico da B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Torino, 2006, p. 97 s., «L’imprenditore in senso economico è quel soggetto del sistema economico che combina i fattori della produzione forniti dagli altri protagonisti del sistema, il capitalista e il lavoratore che offrono, rispettivamente, capitale e lavoro, producendo beni utili per i soggetti finali che sono i consumatori. Si presenta, quindi come capo dell’impresa, detentore del potere economico e controllore della ricchezza. / L’imprenditore in senso giuridico, invece, viene avvicinato più alla figura del commerciante del diritto medioevale, la cui attività consisteva nello scambio dei beni, ed in particolare viene individuato come soggetto che si introduce a scopo di speculazione tra i soggetti lavoratori e i soggetti consumatori. [...] Il soggetto imprenditore si presenta, però, a differenza del commerciante il quale era uno speculatore, come soggetto produttore, da intendersi come soggetto creatore di nuova ricchezza negli specifici modi dettati dall’art. 2082 c.c. e, quindi, attraverso la produzione di beni o di servizi oppure attraverso lo scambio di beni. / L’attività dell’imprenditore, inoltre, si caratterizza per la sua stabilità e non occasionalità, pur non dovendo costituire l’unica o la principale attività da questi svolta. Tradizionalmente, inoltre, si ritiene che l’attività svolta dall’imprenditore debba consistere in un’attività avente scopo di lucro. Tuttavia, tale scopo appare superfluo, posto che alcune imprese presentano scopi diversi, come le società cooperative che hanno scopo mutualistico e le imprese pubbliche, il cui scopo è invece il raggiungimento di un fine altruistico. / Ciò che sicuramente caratterizza, invece, l’attività imprenditoriale è, il requisito dell’economicità da intendersi come astratta idoneità dell’impresa a coprire i costi di produzione. In altre parole, l’attività produttiva di beni o servizi deve essere idonea

prenditore il soggetto che professionalmente esercita un'attività economica organizzata con lo scopo di produrre o scambiare beni e servizi.

Vi sono in dottrina diversi orientamenti, talvolta segnati da profonda, reciproca divergenza e tuttavia riconducibili, nella sostanza, a due filoni principali. A fronte dei sostenitori della tesi restrittiva, che rifacendosi alla lettera dell'art. 2082 c.c. tende a prudenzialmente evitare applicazioni eccedenti la *ratio legis*, vi è l'impostazione maggioritaria, la quale intende la qualifica imprenditoriale in senso ampio, ispirandosi ad una concezione maggiormente in linea con le fonti comunitarie concernenti gli ambiti civilistico e giuscommerciale<sup>(2)</sup>.

---

a rimborsare di per sé, mediante il corrispettivo ottenuto dalla produzione dei beni o dei servizi, i fattori della produzione impiegati. Tale requisito può del resto consentire di far assumere ad un privato, sia questo un singolo, una associazione o una fondazione, la qualità di imprenditore. Altro requisito che tradizionalmente si afferma debba caratterizzare l'attività esercitata dall'imprenditore è quello della organizzazione. Va detto, peraltro, che tale requisito è stato qualificato da autorevole dottrina come pseudo-requisito in quanto privo di qualsiasi effettivo contenuto normativo».

In termini generali v. almeno F. GALGANO, *Imprenditore*, in *Digesto comm.*, VII, Torino, 1992, p. 1 ss. Quanto alla ricostruzione storica della figura imprenditoriale si veda, in particolare, ID., *Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1980, p. 29 ss., e, più in generale, A. PAGANI, *La formazione dell'imprenditorialità*, Milano, 1964, nonché A. ASQUINI, *Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1943, p. 2 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 377 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 1, *Diritto dell'impresa*, 7<sup>a</sup> ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2013, p. 1 ss.; V. BUONOCORE, *L'impresa*, in *Tratt. dir. comm.* diretto da Buonocore, I, 2.I, Torino, 2003.

<sup>(2)</sup> In tal senso, F. GALGANO, *Imprenditore*, cit., p. 1, secondo cui «il concetto di imprenditore è, prima che un concetto del diritto, un concetto dell'economia». Si veda inoltre, quanto ad una moderna qualifica di «imprenditore», maggiormente in linea con la visuale di tipo comunitario, L. DI VIA, *L'impresa*, in N. LIPARI (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo*, II, Padova, 2003, p. 54 ss., nonché R. CIPPITANI, *I soggetti del mercato interno*, in A. PALAZZO, A. SASSI (a cura di), *Diritto privato del mercato*, Perugia-Roma, 2006, p. 60 s., secondo il quale la nozione di impresa elaborata dalla giurisprudenza comunitaria si configura quale «nozione ben più ampia di quella prevista, per esempio, nel codice civile italiano (art. 2082 c.c.); quest'ultima definizione ruota intorno ai concetti di “professionalità” e di “soggettività”. L'impresa è l'attività economica svolta in modo abituale da alcuni soggetti formalmente identificati dalla legge, come le società commerciali. Altri soggetti, come le associazioni, le fondazioni o gli enti pubblici, non possono svolgere attività di impresa, se non occasionalmente, perché ciò contrasterebbe con le proprie finalità. Per quanto riguarda le persone

Dalla nozione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. rimangono ad ogni modo escluse alcune categorie di soggetti, quali ad esempio gli esercenti le c.dd. professioni intellettuali: i quali, pur nell'esercizio di attività volte alla produzione ovvero allo scambio di beni e servizi, non risulterebbero inquadabili perciò solo (e con l'eccezione di cui 1° comma dell'art. 2238 c.c.) in ambito imprenditoriale; l'elemento organizzativo del complesso di beni produttivi, pertanto, sembra costituire buona parte della qualifica imprenditoriale in senso tecnico-giuridico, lasciando quasi a margine l'importanza dei requisiti dell'attività effettivamente esercitata<sup>(3)</sup>.

Nell'accogliere una nozione meramente civilistica della qualifica imprenditoriale si arriverebbe, quindi, ad escludere alcune ipotesi dalla sfera di applicabilità della disciplina riguardante il patto di famiglia, come ad esempio il caso della cessione di nuda proprietà dell'azienda al discendente cui, sino al momento della stipula era stato concesso, sull'azienda mede-

---

fisiche si distinguono nettamente quelle che, svolgendo abitualmente un'attività economica, sono qualificate imprenditori, da quelle che esercitano una professione intellettuale. / La giurisprudenza comunitaria, diversamente, ritiene che è impresa "qualunque entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità"; lo stesso A. riporta, alle note 21-29, talune delle pronunce giurisprudenziali maggiormente recenti sul tema, tra cui: Corte Giust., 16 marzo 2004, *AOK-Bundesverband e altri*, nelle cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01, C-355/01, in *Racc.*, 2004, p. I-2493; Corte Giust., 22 maggio 2003, *Freskot*, C-355/00, *ivi*, 2003, p. I-5263; Corte Giust., 24 ottobre 2002, *Aéroports de Paris / Commissione*, C-82/01, *ivi*, 2002, p. I-9297; Corte Giust., 23 aprile 1991, *Höfner et Elser / Macrotron*, C-41/90, *ivi*, 1991, p. I-1979; cfr. anche ID., *Il diritto privato della società dell'informazione e della conoscenza*, in A. PALAZZO, A. SASSI (a cura di), *Diritto privato del mercato*, cit., p. 167 ss. Infine, sulla particolare questione concernente la qualificabilità delle professioni intellettuali nell'ordinamento comunitario, v. P. SPADA, *Impresa*, in *Digesto comm.*, VII, Torino, 1992, spec. p. 47.

<sup>(3)</sup> Anche se, come giustamente rilevato in B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., p. 99, «Nondimeno l'inizio dello svolgimento di fatto di tale attività consente l'acquisto della qualità di imprenditore, indipendentemente dall'adempimento di qualsivoglia obbligo di tipo formale. Trattasi di un acquisto a titolo originario, senza possibilità di trasferimento di tale qualità né *inter vivos* tanto meno *mortis causa*, che si realizza nel momento del concreto esercizio dell'attività escludendo in tal modo l'attività di approvvigionamento e di organizzazione dei mezzi sia reali che personali e, quindi, i cosiddetti atti di organizzazione».

sima, il diritto di usufrutto: ciò, in quanto il disponente sarebbe privo, al momento del trasferimento, della necessaria qualifica imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c.<sup>(4)</sup>.

In realtà, come più volte sottolineato, finalità principale del patto di famiglia è di rendere certa la continuità dell'attività imprenditoriale svolta mediante un complesso aziendale: si mira pertanto ad evitare che vicende di natura successoria concernenti beni produttivi siano idonee a determinarne la disgregazione nonché, più in generale, ad influire in modo deteriore su efficienza e continuità dell'attività ai beni produttivi connessa.

Quanto sinora rilevato induce, quindi, a ritenere che la qualifica imprenditoriale di cui all'art. 768-*bis* c.c. debba preferibilmente intendersi in maniera estensiva, con maggiore attenzione al profilo economico dell'attività esercitata<sup>(5)</sup>: risulta, infatti, maggiormente in linea con la *ratio* dell'introduzione

---

<sup>(4)</sup> Cfr. B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., p. 99 s.; ma v., in argomento, anche le approfondite disamine di G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, in *Riv. not.*, 2006, p. 418 s. e di C. DI BITONTO, *Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa*, in *Società*, 2006, p. 804 s.

<sup>(5)</sup> Ciò, anche in linea con il sempre maggiore avanzamento del percorso di “significativa rideterminazione” della nozione d'impresa e, necessariamente, della dimensione organizzativa dell'imprenditore in generale, come anche sottolineato da A.M. BENEDETTI, *Principi (definitivi) e clausole generali (ambulatorie): “assetti organizzativi adeguati” e (nozione di) “impresa” nell'art. 2086 c.c.*, in *Riv. dir. cin.*, 2023, p. 907 ss., il quale, partendo dalla disamina dell'art. 2086 c.c. come modificato e integrato *ex d.lgs.* 12 gennaio 2019, n. 14, sottolinea come si assista «a un passaggio da una nozione “statica” a una certamente “dinamica”, in cui l'imprenditore svolge una “funzione” (di prevenzione della crisi, ma non solo) di interesse generale»; gli amministratori di tutte le possibili strutture societarie sono così tenuti a proteggere non solo i classici interessi della società, dei soci, dei creditori (soggetti, questi, tra i diretti danneggiati da una crisi dell'impresa) ma anche quelli della collettività, su cui si riverberano, in termini di costi sociali, gli effetti del fallimento imprenditoriale. Non si tratta di una novità meramente nominalistica o di facciata, forse “viziata da un eccesso di ambizione”; si tratta della “codificazione” [...] di un “principio” su cui si impernia non solo una diversa nozione di imprenditore e di impresa, ma da cui scaturiscono nuove responsabilità, esiti giudiziali di applicazione, verifica e sanzione del principio esplicitato». Si v. inoltre, in proposito, F. MACARIO, *La riforma dell'art. 2086 c.c. nel contesto del Codice della crisi di impresa e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali*, in L. BALESTRA, M. MARTINO, *Crisi d'impresa e responsabilità nelle società di capitali*, Milano, 2022, p. 33 s.

del Capo *V-bis* l'idea secondo cui debba intendersi imprenditore non solo il soggetto che incarna le caratteristiche enunciate dall'art. 2082 c.c., bensì chiunque sia anche solamente titolare di un complesso di beni produttivi qualificabile in termini di azienda<sup>(6)</sup>.

2.— *Partecipazioni trasferibili e dato normativo.*

Nell'assetto d'interessi sotteso alla stipula del patto di famiglia, l'ipotesi di esercizio di un'attività imprenditoriale a livello societario rileva in massima parte sotto il profilo dell'oggetto contrattuale (trasferimento di partecipazioni), in quanto una lettura sistematicamente orientata della disciplina – e considerato che il Capo *V-bis* trova applicazione esclusivamente nell'ambito dei rapporti di tipo familiare – porta ad affermare come la figura del disponente debba necessariamente essere una persona fisica.

---

<sup>(6)</sup> Sul punto v. anche A. BUSANI, *Il patto di famiglia*, in [www.notaio-busani.it](http://www.notaio-busani.it), il quale sottolinea in proposito che «Sebbene la legge definisca colui che trasferisce l'impresa di famiglia esclusivamente come "imprenditore", questo termine va inteso in senso ampio, soprattutto se interpretato con riferimento alla complessiva disciplina del patto di famiglia. Da un lato, infatti, solo nel nuovo articolo 768-*bis* del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma, si distingue "l'imprenditore" dalla figura del "titolare di partecipazioni societarie", mentre nelle seguenti norme la legge fa riferimento alla figura dell'imprenditore tout court. Dall'altro lato, considerando lo spirito della nuova legge – e cioè di permettere un trapasso generazionale non traumatico della ricchezza familiare costituita da un'attività di impresa – sarebbe riduttivo intendere il termine "imprenditore" in senso stretto, posto che così si limiterebbe oltremodo l'ambito di applicazione del patto di famiglia. Infatti, il socio di maggioranza (o totalitario) di una società per azioni o a responsabilità limitata non è un tecnicamente un imprenditore (pur se "socialmente" è considerato tale). Non solo; potrebbero realizzarsi addirittura ipotesi in cui anche il titolare di un'azienda, genericamente qualificabile come imprenditore, non possa essere definito tale sotto il profilo giuridico: si pensi al caso di chi, avendo deciso di mettersi a riposo e in attesa che i figli portino a termine gli studi e seguano le orme paterne, abbia affittato per qualche tempo la propria azienda ad un terzo. Nella nozione di "imprenditore" utilizzata nelle norme sul patto di famiglia va dunque compreso anche chi – pur non potendosi definire "imprenditore" da un punto di vista tecnico-giuridico – sia semplicemente titolare dell'azienda (senza essere imprenditore) o titolare delle partecipazioni sociali che la rappresentano».

Volgendo particolare attenzione al dato letterale dell'art. 768-*bis* c.c. è facilmente rilevabile come la disciplina risulti particolarmente aperta, essendo previsto come «il titolare di partecipazioni societarie» possa trasferire con il contratto *de quo* «in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti», e proprio la locuzione “partecipazioni societarie” – prodromica alla rappresentazione di una pluralità di fattispecie – ha portato la dottrina a dibattere in ordine alla individuazione del tipo di partecipazioni societarie suscettibili di trasferimento<sup>(7)</sup>.

Dottrina isolata parte dal dato letterale dell'art. 768-*bis* c.c., in base a cui «il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le pro-

---

<sup>(7)</sup> Giova ricordare, in proposito, come la medesima Relazione alla proposta di legge “Pastore” (n. 2799 del 20 ottobre 1997) specificasse, una volta equiparata l'assegnazione di azienda a quella di partecipazioni sociali, che nel secondo caso doveva comunque trattarsi di titolarità in capo a soggetto imprenditore: da qui la critica avanzata da taluni (cfr. B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., p. 101 s.), consistente nell'osservare che, forse in maniera più opportuna, il legislatore avrebbe potuto utilizzare per entrambi i casi – concernenti, cioè, azienda e partecipazioni – un lessico «meno ambiguo», e magari incentrato maggiormente sul carattere della «titolarità». Al di là di ciò – proseguono i medesimi Aa. – «[...] ciò che deve guidare il giurista nell'interpretazione di questo nuovo strumento contrattuale è il fatto che ciò che ha inteso realizzare il legislatore mediante questa riforma, è la possibilità di creare, in regime pattizio, una successione nei beni produttivi di modo che sia consentita la continuazione dell'attività a soggetti realmente in grado di proseguirne un efficiente e produttivo esercizio. Non ci sembra così rilevante che il disponente sia un imprenditore, quanto piuttosto che l'assegnatario sia, successivamente alla conclusione del patto, effettivamente in grado di gestire al meglio quanto ricevuto dal disponente. [...]. La qualifica di imprenditore non si può trasmettere ma si acquista a titolo originario attraverso l'esercizio dell'impresa». Concludono infine sulla questione osservando come, ad ogni modo, «l'adesione alla tesi secondo la quale potrebbero disporre del patto di famiglia solo gli imprenditori pone [...] un problema di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost. della esaminanda disciplina giacché introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imprenditori, che avrebbero a disposizione uno strumento in grado di derogare legittimamente al divieto di patti successori, e soggetti che invece, loro malgrado, imprenditore in senso tecnico-giuridico non lo sono, quando comunque sarebbero in grado di trasferire beni produttivi la cui salvaguardia e continuità, mediante la tutela del passaggio generazionale, con tale normativa il legislatore si è impegnato a garantire introducendo una deroga al divieto di patti successori costituzionalmente ammissibile, trovando la funzione economica dell'azienda apposita tutela nei principi espressi dall'art. 41 Cost.».

prie quote», da ciò ritenendo di ricavare, in maniera certamente restrittiva e soprattutto parziale, l'esclusione dei trasferimenti di pacchetti azionari di società per azioni (quotate o meno) e di società in accomandita per azioni<sup>(8)</sup>. In realtà, alla lettura del combinato disposto della norma citata con quella dell'art. 768-*quater* c.c. – ove presente il riferimento alla sola locuzione “partecipazioni societarie” – può tuttavia ritenersi trasparente l'intenzione del legislatore, a fini applicativi del patto di famiglia, di concepire “quote” e “partecipazioni” societarie in modo complanare<sup>(9)</sup>. Osservazione, quest'ultima, che trova conferma anche nel dettato del legislatore tributario: con l. n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007), al 78° comma dell'articolo unico è stata prevista e disciplinata una nuova ipotesi di esenzione da imposta su successioni e donazioni, introducendosi in tal modo, all'art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 («Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»), un nuovo comma (il 4-*ter*)<sup>(10)</sup>, in base al cui primo periodo «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-*bis* e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta»<sup>(11)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> Così A. BUSANI, *Dubbi se l'azionariato è solo investimento*, in *Guida al dir.*, 2006, 13, p. 46. Al medesimo risultato giunge – seppur partendo da diverso presupposto – P. MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 556 s., il quale pone, a fondamento di una presunta impossibilità di dedurre ad oggetto della stipula del patto familiare partecipazioni societarie diverse dalle “quote”, il preconcetto che il termine “imprenditore” non risulterebbe mai riferibile ai soci nel caso di impresa esercitata in forma collettiva.

<sup>(9)</sup> Sul punto la dottrina è, sostanzialmente, unanime: v. almeno B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006*, n. 55, cit., p. 147.

<sup>(10)</sup> Sull'applicazione del quale non può non farsi riferimento ai chiarimenti riportati nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 3/E del 22 gennaio 2008 (cfr. par. 8.3.2) e 18/E del 29 maggio 2013 (cfr. par. n. 5.3).

<sup>(11)</sup> Sul punto V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance – Scioglimento*, Napoli, 2008, p. 63 s.

In ordine alla disamina dei profili di natura fiscale concernenti il patto di famiglia la letteratura è copiosa: A. BUSANI, *Tassazione agevolata del patto di famiglia solo se vi è esercizio di attività*

E sempre partendo dal dato letterale, altra parte minoritaria della dottrina propende per ritenere effettuabile il trasferimento di qualsiasi tipologia di partecipazione societaria anche ove inidonea, di per sé, all'attribuzione di potere gestionale: non esprimendo quindi, né l'art. 768-*bis* né l'art. 768-*quater* c.c. alcun limite in proposito, qualsiasi partecipazione societaria risulterebbe idonea a rappresentare una forma di patrimonio familiare – destinata all'esercizio di attività imprenditoriale svolta in forma collettiva – di cui si intenda semplificare il passaggio in senso generazionale<sup>(12)</sup>.

---

*d'impresa: una opinabile decisione "additiva" della Cassazione* (in nota a Cass. (ord.), 28 febbraio 2023, n. 6082), in *Società*, 2023, p. 802 ss.; S. LOCONTE, B. MOLTENI, *Passaggio generazionale del patrimonio societario familiare: requisito dell'esercizio dell'attività di impresa*, in *Fisco*, 2023, p. 1463 ss.; R. LANCIA, *La Cassazione conferma il (corretto) regime impositivo da riservare al patto di famiglia* (in nota a Cass., 17 giugno 2022, n. 19561), in *Dir. e prat. trib.*, 2023, p. 1436 ss.; R. SANSONI, *L'agevolazione patto di famiglia "in cammino": questioni interpretative vecchie e nuove*, in *Contratti*, 2022, p. 575 ss.; O.F. MANSI, *Aspetti fiscali del patto di famiglia nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Notariato*, 2022, p. 505 ss.; A. PISILLO MAZZESCHI, *Inidoneità di un patto parasociale a esentare dall'imposta sulla donazione in caso di trasferimento di partecipazioni sociali con patto di famiglia* (in nota a Cass., 10 marzo 2021, n. 6591), in *Dir. e prat. trib.*, 2022, p. 221 ss.; S. LOCONTE, *Il patto di famiglia: negozio funzionalmente unitario ma non (ancora) ai fini impositivi*, in *Fisco*, 2021, p. 4229 ss.; V. DE CAROLIS, U. SANTACROCE, *Patto di famiglia, patti parasociali e agevolazione fiscale: un difficile coordinamento di discipline* (in nota a Cass., 10 marzo 2021, n. 6591), in *Corr. giur.*, 2021, p. 1401 ss.; A. BUSANI, *L'agevolazione per il passaggio generazionale delle azioni e delle quote di partecipazione al capitale di società*, in *Società*, 2018, p. 1353 ss.; A. ZAPPI, *Patto di famiglia: esente da imposta anche il socio accomandante minoritario*, in *Fisco*, 2017, p. 4527 ss.; D. DAMIANO, *Novità fiscali in tema di patto di famiglia* (in nota a Cass. (ord.), 19 dicembre 2018, n. 32823), in *Notariato*, 2019, p. 458 ss. Ma v. inoltre P. BASSILANA, F. NOBILI, *Imprese di famiglia e passaggio generazionale. Aspetti civilistici e fiscali*, Milano, 2008, p. 54 ss.; C. BAUCO, V. CAPOZZI, *Il patto di famiglia. Profili civilistici e fiscali*, Milano, 2007, p. 87 ss.; U. FRIEDMANN, *Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Prime riflessioni sul trattamento del Patto di famiglia ai fini delle imposte indirette*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 185 ss.; M. BASILAVECCHIA, *Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Le implicazioni del Patto di famiglia. Aspetti Sistemati*, *ivi*, p. 194 ss.; P. PURI, *Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Profili dell'imposizione diretta del Patto di famiglia*, *ivi*, p. 202 ss.; M. GREGGI, *Le conseguenze fiscali del c.d. «passaggio generazionale» dei beni*, in *Studium iuris*, 2006, p. 547 ss.; M. BEGHIN, *La disciplina fiscale del patto di famiglia*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Il patto di famiglia (l. 14 febbraio 2006, n. 55). Comm.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, p. 107 ss.; G. CIPOLLINI, *Profili fiscali del patto di famiglia*, in U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, Torino, 2007, p. 255 ss.; M.V. CERNIGLIARO DINI, *Il patto di famiglia nel diritto tributario*, in *Fam. pers. e succ.*, 2006, p. 967 ss.

<sup>(12)</sup> Sull'argomento cfr. A. PISCHETOLA, *Prime considerazioni sul «patto di famiglia»*, in *Vita*

In realtà, la stipula di un patto di famiglia su base oggettiva concernente qualsiasi tipologia partecipazionale societaria rischierebbe di profilarsi quale soluzione al di fuori delle finalità dell'istituto in esame: in caso di trasferimento di quota societaria non qualificabile neppure in termini di minimo potere amministrativo e di controllo, infatti, non si consentirebbe il soddisfacimento della *ratio* dell'istituto in esame, vale a dire la deroga alle norme generali in tema di successione *mortis causa* in vista della tutela dell'interesse alla conservazione del patrimonio imprenditoriale familiare<sup>(13)</sup>. Inoltre, con-

---

*not.*, 2006, p. 470, secondo il quale «l'apparente irrilevanza, ai fini della gestione dell'impresa sociale, di partecipazioni irrisorie rispetto al capitale sociale o istituzionalmente prive del potere di amministrazione “potrebbe essere smentita [...] da eventuali patti intercorrenti tra i soci ed afferenti sia pure indirettamente sulle sorti dell'azienda gestita in forma collettiva”»; si v. inoltre C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 35, il quale osserva come la legge di riforma risulti «volta ad assicurare l'efficienza dell'impresa anche sul piano della sua capitalizzazione», ed abbia pertanto voluto garantire le «più ampie facoltà di disporre delle partecipazioni al capitale di rischio, al fine di accrescerne il grado di appetibilità (anche) per proprio accentuare la forza dell'impresa di attrarre investimenti».

<sup>(13)</sup> Tra le ragioni avanzate al fine di contrastare l'impostazione dottrinarie favorevole all'estensibilità della disciplina del patto di famiglia ai fini del trasferimento, oltre che di partecipazioni societarie la cui titolarità consenta un potere gestorio sull'impresa collettiva, di ogni altro tipo di partecipazione, è rinvenibile anche quella basata sul fine di impedire che, con la “mera forma” dell'istituto di cui agli artt. 768-*bis* e ss. c.c., si venga a costituire qualsiasi tipo di trasmissione del patrimonio familiare. In base a tale impostazione si correrebbe il rischio che mediante la stipula di un patto di famiglia (sostanzialmente simulato) si dia luogo, ad esempio, alla costituzione di società di comodo: cfr. A. BUSANI, *Dubbi se l'azionariato è solo investimento*, cit., p. 46; nonché A. MASCHERONI, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. L'ordinamento successorio italiano dopo la legge 14 febbraio 2006 n. 55*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 21, secondo il quale le partecipazioni societarie subirebbero da parte dell'art. 768-*bis* c.c. una contemplazione di tipo «generalizzato», non attribuendo «rilevanza ai problemi di controllo dell'impresa che sembrerebbero, se non determinanti, i più idonei a giustificare le innovazioni introdotte. Cosicché la nuova normativa sembra andare al di là delle intenzioni, ammettendo le “società di godimento” (società senza impresa) allo stesso trattamento che sembrava avere come *ratio* quella di assicurare la continuità dell'attività d'impresa». Si tratta tuttavia di un falso problema, in quanto è lo stesso legislatore ad escludere, ove non sia effettivo l'esercizio di attività d'impresa, la ricorrenza di un'impresa in forma societaria: l'art. 2248 c.c., infatti, dispone in proposito che «la comunione costituita o mantenuta al solo

sentire la deroga alla disciplina successoria per la semplificazione, anche in termini fiscali, del passaggio generazionale di partecipazioni societarie qualificabili in termini di mero investimento finanziario, potrebbe presentare profili di incostituzionalità<sup>(14)</sup>.

---

scopo del godimento di una o più cose» sia disciplinata esclusivamente dagli artt. 1100 ss. c.c. In sostanza, non essendo concepibile la stipula di un patto di famiglia in assenza di un soggetto qualificabile in termini di titolare di partecipazioni societarie o, più in generale, di «imprenditore» in senso economico, tantomeno risulta possibile concludere tale contratto in assenza di impresa, sia esercitata singolarmente che – ed è questo il caso della c.d. società di comodo – in maniera collettiva. Pertanto, in caso di patto di famiglia concluso nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 2248 c.c., si procederà anzitutto a rilevare la nullità del contratto societario *ex art.* 1344 c.c., con la conseguente dichiarazione successiva di invalidità – a meno di una sua eventuale conversione *ex art.* 1424 c.c. – del contratto stipulato ai sensi degli artt. 768-*bis* ss. c.c.: così L. CAROTA, *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, Padova, 2008, p. 185, la quale osserva come il contratto, in tali ipotesi, «pur essendo nullo come patto di famiglia, tipo legale al quale si era indirizzata l'autonomia privata e quindi da questa prescelto, potrebbe infatti avere i “requisiti di sostanza e di forma” per adempiere ad una funzione diversa, che la legge gli consente di esplicitare se, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, si può ritenere che esse avrebbero voluto anche il diverso tipo contrattuale. In particolare, in questo caso, il mutamento della causa contenuto entro i limiti segnati dallo scopo perseguito dalle parti, potrebbe consentire la produzione degli effetti di una donazione, allorché risultino integrati i richiesti requisiti di forma». *Contra*, G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2006, p. 420 s., il quale, in una approfondita disamina della Relazione al d.d.l. C/3870 («Introduzione dell'articolo 734-*bis* del codice civile, in materia di patti successori d'impresa»), presentato l'8 aprile 2003 alla Camera dei Deputati, sottolinea come, avendo riguardo alla tematica delle tipologie partecipazionali societarie, «occorre prendere atto della circostanza che il legislatore non ha ritenuto di introdurre alcuna distinzione, per cui la norma sarà applicabile anche alle c.d. “società di godimento”, nelle quali non si ha esercizio organizzato di attività economica, pur con tutti i problemi di validità che le medesime possono suscitare alla luce del disposto dell'art. 2248 c.c.: norma, del resto, facilmente eludibile e quotidianamente elusa mediante “società di comodo”, costituite mediante la fittizia enunciazione, nel contratto costitutivo, dell'intento di esercitare una data attività di impresa. Un indizio in questo senso pare del resto desumibile dalla Relazione al [...] progetto C/3870, in cui, a commento del proposto settimo comma dell'art. 734 *bis* c.c. – a mente del quale le disposizioni del patto di famiglia si sarebbero dovute applicare “anche alle partecipazioni sociali” – si affermava che “Il settimo comma parifica alla fattispecie dell'assegnazione di azienda quella di assegnazione di partecipazioni, in società di qualsiasi specie”».

<sup>(14)</sup> Di sicuro interesse, in proposito, risulta essere anche l'interpretazione «meramente letterale» dell'approccio lessicale, effettuato da parte del legislatore, ai lemmi «imprenditore»

La dottrina maggioritaria pertanto correttamente ritiene necessaria la sussistenza, in capo al disponente, di una partecipazione qualificata<sup>(15)</sup>: di

---

e «titolare di partecipazioni societarie»: osserva infatti L. CAROTA, *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, cit., p. 178, come, «a ben vedere, il fatto che nel testo della norma (art. 768 *bis* c.c.) sia stata utilizzata la congiunzione “e” piuttosto che la disgiuntiva “o” sembrerebbe deporre proprio nel senso di richiedere in ogni caso in capo al soggetto disponente titolare di partecipazioni societarie anche la qualità di imprenditore nell’accezione appena descritta. E un altro indizio in questo senso, come assai puntualmente si è osservato, può essere tratto dalla circostanza che nella legge la qualifica di imprenditore è stata talvolta la sola attribuita al disponente (art. 768 *quater*, comma 1°; art. 768 *sexies*, comma 1°), circostanza – dunque – da non liquidare come un mero difetto di formulazione del testo normativo». Cfr., altresì, G. OPPO, *Patto di famiglia e «diritti della famiglia»*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 445, il quale osserva come, con riferimento all’ipotesi di partecipazioni societarie, alle medesime sia necessario corrisponda comunque un qualche potere di gestione: «Disponente è “l’imprenditore” (artt. 768 *bis* e *quater*) ma la qualifica non è esaustiva perché all’imprenditore è equiparato “il titolare di partecipazioni sociali”. All’imprenditore potrebbe ancora equipararsi, ai fini della legge, il socio di controllo ma il riferimento alle “partecipazioni” non sembra limitabile a questa ipotesi anche se può ipotizzarsi che ad esse debba corrispondere un qualche potere gestorio (si pensi ai patti parasociali). La qualifica di imprenditore, talvolta la sola attribuita al disponente (art. 768 *quater*, comma 1°), può agevolare una simile lettura»; ancora, sul punto, G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., pp. 418 s. e 421 s.

<sup>(15)</sup> Sul punto v. almeno G. DE NOVA, *Introduzione*, in G. DE NOVA, F. DELFINI, S. RAMPOLLA, A. VENDITTI, *Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, 2006, p. 3; M.C. LUPETTI, *Il finanziamento dell’operazione: family buy out*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l’impresa. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 361 ss.; F. GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 220 s.; F. DELFINI, *Il patto di famiglia introdotto dalla legge n. 55/2006*, in *Contratti*, 2006, p. 512 ss.; A. ZOPPINI, *L’emersione della categoria della successione anticipata (note sul patto di famiglia)*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l’impresa. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 278 s.; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., p. 415 ss., spec. p. 421 s.; A. BOLANO, *I patti successori e l’impresa alla luce di una recente proposta di legge*, in *Contratti*, 2006, p. 94; S. DELLE MONACHE, *Art. 1*, in ID. (a cura di), *Il patto di famiglia (l. 14 febbraio 2006, n. 55). Comm.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, p. 23, nt. 9; L. BALESTRA, *Patto di famiglia. Art. 768 bis*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Il patto di famiglia (l. 14 febbraio 2006, n. 55). Comm.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, p. 29 s.; ID., *Il patto di famiglia: l’erosione del divieto dei patti successori istitutivi*, in *www.personaedanno.it*, secondo il quale una generalizzata applicabilità della disciplina del patto di famiglia, in presenza di qualsiasi tipologia di pacchetto societario di cui si trovi ad essere titolare il disponente, varcherebbe i limiti imposti dalla *ratio* su cui la disciplina del novello Capo V-bis trova a fondarsi, ricadendo conseguentemente nell’ormai anacronistico divieto dei patti

talché l'ambito delle partecipazioni trasferibili andrebbe ristretto a quelle che, «per loro natura, assicurano un “potere di gestione” (in senso lato) in capo al relativo titolare» tale da risultare strumentali al governo dell'impresa societaria, la cui continuazione costituisce motivo oggettivato in stipula<sup>(16)</sup>.

### 3. — *Partecipazione qualificata e potere gestorio.*

È utile ricordare, ai fini della presente indagine, come il significato della locuzione “partecipazione societaria qualificata” debba intendersi quale espressione del potere, del titolare, di gestire (a vario livello quantitativo e di autonomia, a seconda della fattispecie concreta) le attività oggetto del contratto societario<sup>(17)</sup>.

Sarà pertanto necessario stabilire se, e quando, la quantificazione delle partecipazioni debba considerarsi idonea ad attribuire al titolare un effettivo

---

successori. Ma v. sul punto anche le osservazioni di F. DELFINI, *Il patto di famiglia introdotto dalla legge n. 55/2006*, in *Contratti*, 2006, p. 512 ss.; L. CAROTA, *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, cit., p. 175 ss. *Contra*, D. STEVANATO, *I trasferimenti di aziende e partecipazioni nell'imposta di successione e donazione: aspetti critici delle nuove fattispecie di esenzione*, in *Dial. dir. trib.*, 2007, p. 596.

<sup>(16)</sup> Così G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., p. 416. Ma v. in proposito B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., p. 148, ove si sono prospettate quattro fondamentali ipotesi risolutive. Nell'ottica di un *climax* che, partendo da una impostazione di tipo estensivo, volge ad altre sempre più restrittive, si è anzitutto ammesso il ricorso alla disciplina del patto di famiglia da parte di qualsiasi soggetto in capo a cui sia rinvenibile la titolarità, indipendentemente dal profilo quali-quantitativo, di partecipazioni societarie. Si è ipotizzata, inoltre, la stipula di un patto di famiglia da parte di un qualsiasi titolare di partecipazioni, la cui quantità sia tuttavia tale da consentire, al soggetto medesimo, l'attivo controllo sulle attività imprenditoriali sociali (quantità qualificata). In terzo luogo si è dato conto di un soggetto che, a prescindere dal numero di quote di cui risulti titolare, sia impegnato attivamente nelle attività di gestione. Si è, infine, avanzata l'ipotesi in cui il disponente sia necessariamente l'unico socio titolare di partecipazioni di controllo, nonché attivamente impegnato nelle attività imprenditoriali.

<sup>(17)</sup> In questo senso, B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., p. 147.

potere di gestione in quanto, ove detta idoneità non sia ravvisabile, la partecipazione societaria oggetto del patto si risolverebbe nel passaggio di un mero investimento, non ascrivibile a bene produttivo di tipo imprenditoriale di cui il legislatore mira a garantire il passaggio generazionale<sup>(18)</sup>: nel caso in cui il passaggio generazionale riguardasse una partecipazione societaria non idonea ad influenzare la sopravvivenza dell'impresa, infatti, proprio la inalterabilità dell'organizzazione imprenditoriale imporrebbe di escludere l'applicabilità della disciplina di cui al Capo V-*bis*<sup>(19)</sup>.

Con particolare riferimento alle società di persone, potranno quindi formare oggetto di stipula del patto di famiglia le quote di società semplici nonché, nel caso di società in nome collettivo, le esclusive quote attributive

---

<sup>(18)</sup> V. in proposito, di recente, Cass. (ord.), 28 febbraio 2023, n. 6082, in *Società*, 2023, p. 774, con nota di M. GABELLI, *Il regime di esenzione dall'imposta sulle donazioni non si applica al trasferimento di partecipazioni in società immobiliari e ivi*, p. 802, con nota di A. BUSANI, *Tassazione agevolata del patto di famiglia solo se vi è esercizio di attività d'impresa: una opinabile decisione "additiva" della Cassazione*, cit., in *Notariato*, 2023, p. 470, in *Giur. trib.*, 2023, p. 598, con nota di T. TASSANI, *Trasferimento di partecipazioni ed esercizio effettivo dell'impresa: storia di un disorientamento interpretativo*, e in *Fisco*, 2023, p. 1473, con nota di F. GALLIO, *Per l'esenzione dall'imposta di donazione delle partecipazioni estere vanno rispettate le condizioni richieste per quelle italiane*, ove si evidenzia che «In tema di imposta di registro, l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 (relativa, tra l'altro, alla non soggezione all'imposta di donazione dei trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di quote di partecipazione al capitale di società), presupponendo non solo l'acquisizione del controllo della società e il suo mantenimento per almeno un quinquennio, ma anche l'esercizio dell'impresa da parte della società partecipata, non spetta in caso di donazione ai figli di quote di partecipazione al capitale di società di "mero godimento immobiliare", poiché il trasferimento del controllo di società, che non hanno un'effettiva ed operativa attività economica, non è equivalente al trasferimento di un'azienda».

<sup>(19)</sup> Sottolinea la sostanziale utilità pratica di questa impostazione anche G. FIETTA, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 89, secondo il quale, nonostante non necessitino «particolari requisiti in capo al trasferente delle partecipazioni societarie onde poterlo definire imprenditore quale presupposto per l'applicazione della disciplina, nulla richiedendo al riguardo la legge e non trovandosi nel sistema indici sicuri e condivisibili che consentano di limitare la disciplina a partecipazioni qualificate in senso quantitativo o qualitativo», è ragionevole ritenere «che tali elementi avranno comunque influenza pratica, per cui non sarà frequente il ricorso all'istituto in esame per partecipazioni economicamente non significative».

di potere amministrativo-gestorio<sup>(20)</sup>: i soci la cui responsabilità sia illimitata sono da considerare, infatti, sia in termini economici che tecnico-giuridici, “capi dell’impresa” (pertanto, “coimprenditori”) secondo quanto prescritto *ex art.* 2086 c.c., i medesimi risultando assoggettabili ad apertura della procedura di liquidazione giudiziale nonché a responsabilità penale *ex artt.* 256 e 328 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 («Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»)<sup>(21)</sup>, per i reati di bancarotta commessi su patrimonio della società o sul proprio<sup>(22)</sup>.

Riguardo alla società in accomandita semplice, il discorso è lievemente più complesso: sono certamente da considerarsi trasferibili, *ex artt.* 768-*bis* ss. c.c., le partecipazioni la cui titolarità sia ravvisabile in capo all’accomandatario<sup>(23)</sup>. Per ciò che invece concerne gli accomandanti, deve considerarsi

---

<sup>(20)</sup> Sul punto, V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance – Scioglimento*, cit., p. 66, spec. nt. 148, nella quale l’A. precisa come «secondo il modello legale delineato dall’art. 2257 c.c. (che deve intendersi richiamato, per la s.n.c., dall’art. 2293 c.c.), tutti i soci di società semplice e di s.n.c. hanno automaticamente il potere di amministrazione, salvo diversa pattuizione contenuta nell’atto costitutivo».

<sup>(21)</sup> Anteriormente al 15 luglio 2022 – data di entrata in vigore del citato d.lgs. 14/2019 – il riferimento normativo era negli artt. 147 e 222 l.fall.

<sup>(22)</sup> Cfr., sul punto, l’importante decisione della Consulta del 21 luglio 2000, n. 319, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2723, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, p. 1276, con nota di V. DE SENSI, *Illegittimità costituzionale del fallimento in estensione e del fallimento delle società commerciali cessate*, in *Giur. it.*, 2000, p. 10, con nota di S. AMBROSINI, *Nota sui limiti temporali del fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili*, in *Dir. fall.*, 2000, p. 665, con nota di G. RAGUSA MAGGIORE, *Una sentenza attesa da tempo e che riconduce nei giusti termini la disciplina del fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili*, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1174, con nota di F. FRUMIGLI, *Repetita iuvant: la consulta ancora sui limiti temporali al fallimento in estensione*, in *Società*, 2001, p. 37, con nota di A. FABRIZIO, *Fallimento dei soci illimitatamente responsabili*, in *Fallimento*, 2001, p. 13, con nota di F.A. GENOVESE, *Illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 legge fallimentare*, la quale, estendendo l’operabilità dell’art. 10, l. fall. all’ex socio illimitatamente responsabile uscito dalla società, ne ha ammesso la dichiarazione del fallimento entro l’anno dalla cessazione – pertanto – della sua «impresa».

<sup>(23)</sup> In questo senso, V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance – Scioglimento*, cit., p. 66; in senso complanare anche B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55*, cit., p. 100; L. CAROTA, *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, cit., p. 174, spec. nt. 40; L. BALESTRA, *Il patto di famiglia: l’erosione del divieto dei patti successori istitutivi*, loc. cit.

come ai soci limitatamente responsabili il legislatore precluda (*ex art.* 2318, 2° comma c.c.) qualsiasi potere di tipo amministrativo sull'impresa collettiva, escludendone in tal modo qualsiasi ipotesi di qualificabilità imprenditoriale (sia *ex art.* 2082 c.c. che in termini prettamente economici)<sup>(24)</sup>. Ciò nonostante, è quantomeno utile fare menzione dell'ipotesi, particolare, di contratto societario il quale affidi agli accomandanti un potere autorizzatorio e consultivo per operazioni specifiche<sup>(25)</sup>: ad una lettura di tali ingerenze alla stregua di – seppur circoscritto – potere gestorio, conseguirebbe *ex art.* 2320, 2° comma c.c. la trasferibilità, mediante patto di famiglia, anche delle partecipazioni societarie dei soci accomandanti<sup>(26)</sup>.

Quanto alle società di capitali, in quelle a responsabilità limitata le relative quote potranno formare oggetto di patto di famiglia solo in due casi: *a)* quando si tratti di partecipazioni di tipo maggioritario; *b)* in caso di partecipazioni minoritarie, ove siano idonee, tuttavia, ad attribuire al titolare uno specifico potere amministrativo (oggetto anch'esso, ovviamente, di

---

<sup>(24)</sup> Come sottolinea correttamente F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, III, *L'impresa e le società*, 1, *L'impresa. Le società in genere. Le società di persone*, 4ª ed., Padova, 2004, p. 317: «il rischio di impresa, ossia il rischio di perdere la propria ricchezza, è destinato ad operare quale contrappeso del potere economico e, di conseguenza, quale garanzia del suo buon esercizio».

<sup>(25)</sup> Quanto alla disamina di tale diritto di controllo del socio accomandante si veda l'esauritiva disamina di D. PISELLI, *Poteri di controllo dell'accomandante, esclusione dell'accomandatario e revoca dell'amministratore di s.a.s.*, in *Società*, 2003, p. 1518 ss.

<sup>(26)</sup> In dottrina, cfr. ancora V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance – Scioglimento*, cit., pp. 66 s., 71. Si tratta, comunque, di riflessione ampiamente condivisa: cfr. G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., p. 416 s.; L. CAROTA, *Il contratto con causa successiva. Contributo allo studio del patto di famiglia*, cit., p. 174. Più in generale, con riferimento alla disciplina societaria, v. F. DI SABATO, *Manuale delle società*, 5ª ed., Torino, 1995, p. 204, il quale ritiene – rispecchiando dottrina giuscommercialistica pressoché unanime – come, in base al combinato disposto degli artt. 2257, 2293 e 2315 c.c., il contratto sociale sia suscettibile di attribuire potere amministrativo anche solo a una parte dei soci accomandatari: in consimile ipotesi sarebbero deducibili ad oggetto della stipula del patto di famiglia esclusivamente le partecipazioni degli accomandatari dotati di specifico potere amministrativo (salva la possibilità, ovviamente, di effettuare modifiche *ad hoc* del contratto sociale, contestuali alla stipula del patto).

trasferimento) in linea con quanto previsto *ex art.* 2468, 3° comma c.c.<sup>(27)</sup>.

Analoghe considerazioni valgono per la società per azioni<sup>(28)</sup> e per la so-

---

<sup>(27)</sup> Sul punto, G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., p. 417; nonché V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance – Scioglimento*, cit., pp. 68, 71 s. e 80. Anche se, come sottolineato in B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006*, n. 55, cit., p. 163, in tale ipotesi (s.r.l.) la stipula del patto familiare «potrebbe trovare ostacoli in presenza di una clausola avente ad oggetto il divieto di trasferibilità delle quote della società, eventualmente anche per causa di morte, sulla cui attuale validità non residua alcun dubbio alla luce del novellato art. 2649 c.c. introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6»; P. BOERO, *Società di capitali e successione mortis causa*, in AA.VV., *Azienda ed impresa, individuale e collettiva, nella successione mortis causa: problemi di diritto civile e tributario*, Palermo, 1982, p. 147 ss.; M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in *Riv. not.*, 1988, p. 1139; C. LICINI, *Clausole sociali che dispongono per l'evento della morte del socio: i principi*, *ivi*, 1991, p. 423 ss.; L. CALVOSA, *Clausole di riscatto di azioni e divieto dei patti successori*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1992, I, p. 635; G.C.M. RIVOLTA, *Clausole societarie e predisposizione successoria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, p. 1197.

È noto, peraltro, come a seguito della riforma societaria del 2003 il modello della s.r.l. si sia ben adattato ad attività imprenditoriali caratterizzate da tratti personalistici: sul punto, G. DE ROSA, *Il patto di famiglia ed il suo ambito di applicazione*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa. Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, p. 180; ma v. anche, più in generale, F. CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003, p. 223 ss.

<sup>(28)</sup> È utile notare, in proposito, come anche consentendo la trasferibilità, *ex artt.* 768-*bis* ss. c.c., delle partecipazioni che assicurino un mero controllo di fatto sull'assetto gestionale di una società per azioni, potrebbe incorrersi in più di un problema sotto il profilo rogitalo, in quanto verrebbe a mancare l'attribuzione formale di un potere costituito in via istituzionale (salva modifica *ad hoc* – contestuale alla stipula – del contratto sociale). Precisa tuttavia in proposito G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., p. 417, come nell'ipotesi di trasmissione, a mezzo del patto di famiglia, di partecipazioni di controllo “di fatto” di s.p.a., si richiederebbe non tanto apposito accertamento da parte del notaio rogante quanto, piuttosto, un'esplicita dichiarazione delle parti contrattuali; nello stesso senso, A. DE MARTINO, *Brevi note in tema di patti di famiglia*, in *www.personaedanno.it*, p. 8; nonché, infine, G. VIDIRI, *I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori*, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 1912 s., secondo il quale sarebbe sufficiente dichiarare «la situazione di controllo di mero fatto [...] al notaio rogante al fine di attestare [...] l'esigenza di favorire la continuità gestionale della impresa in ragione di un suo trapasso generazionale». Tale affidamento del pubblico ufficiale alle dichiarazioni delle parti tuttavia comporta, secondo M. AVAGLIANO, *Patti di famiglia e impresa* (relazione tenuta al seminario di studi *Impresa e diritto di famiglia. Profili di comparazione e novità di diritto interno*, svoltosi a Cassino il 6 aprile 2006), in *Riv. not.*, 2007, p. 16, «il rischio che tale enunciazione si risolva in niente più che una clausola di stile», nonché, in base alle osservazioni di V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance –*

cietà in accomandita per azioni, in ordine alla quale ultima non pare ragionevole esprimere dubbi sulla trasferibilità, mediante patto di famiglia, della quota del socio accomandatario: la quale, anche se minoritaria, necessariamente conferisce (*ex art. 2455, 2° comma c.c.*) poteri gestionali al titolare<sup>(29)</sup>.

Viene da precisare, a tale ultimo proposito, come debbano poter costituire oggetto di patto di famiglia anche le quote e le partecipazioni minoritarie, rispettivamente, di società a responsabilità limitata e di società per azioni, purché, ove sommate a quote e partecipazioni di cui l'assegnatario risulti già titolare, divengano in questo modo maggioritarie.

---

*Scioglimento*, cit., p. 70, la conseguente, facile impugnabilità giudiziale del patto di famiglia, diretta all'accertamento dell'eventuale relativa invalidità dovuta alla carenza del fondamentale elemento oggettivo del contratto, cioè a dire la partecipazione societaria qualificata. Si v. in giurisprudenza, in senso complanare, Cass., 17 marzo 2021, n. 7429, in *Ced Cassazione*, ove si sottolinea che «In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i patti di famiglia aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività; di talché, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti».

<sup>(29)</sup> Come correttamente precisato da F. SCAGLIONE, *Successioni anomale e contratto di società*, Napoli, 1998, pp. 124-127, tuttavia, non deve dimenticarsi come l'acquirente della partecipazione del socio accomandatario a titolo di successione possa subentrare, nei poteri amministrativi di quest'ultimo, esclusivamente nel rispetto dei requisiti di cui all'attuale art. 2457 c.c. (l'A., scrivendo in un momento anteriore alla c.d. Riforma societaria di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si riferiva, ovviamente, al previgente art. 2467 c.c., il quale veniva rubricato, come l'attuale art. 2457 c.c., secondo la locuzione «Sostituzione degli amministratori»); cfr. inoltre, sul punto, ID., *Clausole societarie di successione familiare*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 943 ss.; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., p. 415 ss., spec. p. 418, il quale sottolinea come risultino trasferibili *ex art. 768-bis ss. c.c.* le quote dell'accomandatario, anche ove non maggioritarie, in quanto il medesimo rivestirebbe indubbiamente titolarità di poteri gestionali *ex art. 2455 c.c.*; recentemente, infine, V. VERDICCHIO, *Sub art. 768-bis c.c.*, in N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia. Commentario alla Legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, 2006, p. 76 ss.

Giova rilevare come la tesi in commento trovi ulteriore e sostanziale conferma nel secondo periodo del già citato art. 3, comma 4-*ter* del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ove si dispone che «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, 1° comma, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, n. 1, del codice civile»: di talché, in caso di patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni relative a società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al reg. CE 8 ottobre 2001, n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al reg. CE 22 luglio 2003, n. 1435/2003/CE residenti nel territorio dello Stato, il beneficio esentivo da imposta dovrà ritenersi limitato alle partecipazioni con cui si acquisisca o integri il potere di controllo di cui al n. 1 del 1° comma dell'art. 2359 c.c.<sup>(30)</sup>.

---

<sup>(30)</sup> Cfr. sul punto V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance – Scioglimento*, cit., p. 72, secondo il quale tuttavia rimarrebbe aperta, a questo punto, la questione concernente l'ammissibilità, anche a fronte della più volte citata Legge Finanziaria 2007, della stipula di un patto di famiglia il cui oggetto sia costituito da quote o partecipazioni che non siano idonee a far acquistare, o anche solo integrare, il «controllo» di cui al n. 1 del 1° comma dell'art. 2359 c.c.; l'A. precisa (p. 72), tuttavia, come tale ulteriore questione sia suscettibile di assumere caratteri di relativa importanza, dal momento che la citata novella al d.lgs. n. 346/1990 rende *de facto* economicamente poco conveniente il trasferimento di partecipazioni di società di capitali che non siano idonee al conseguimento o all'integrazione, in capo al ricevente, del più volte citato potere di controllo: di talché, prescindendo dalla specifica questione afferente la validità di un patto di famiglia avente ad oggetto le descritte tipologie partecipazionarie, il legislatore ne ha costituito un vero e proprio disincentivo generalizzato al trasferimento. Quanto ai rapporti, in generale, tra la disciplina in tema di patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni societarie e le novità introdotte dal 78° comma dell'art. 1 della l. 296/2006, v. l'ampia e dettagliata analisi di G. DE MARZO, *Patti di famiglia, trasferimento di partecipazioni societarie e Legge Finanziaria*, in *Fam. e dir.*, 2007, p. 425 ss., nonché la già citata Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 con cui l'Agenzia delle Entrate evidenzia, al par. n. 5.3, che il 1° comma, n. 1 dell'art. 2359 c.c. «definisce la nozione di “controllo di diritto”, che si realizza quando un soggetto “dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria” di una società, ossia detiene più del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nella assemblea ordinaria», e richiamando quanto statuito dalla Risoluzione 26 luglio 2010, n. 75, della propria Direzione

Non può non farsi menzione, infine, di quanto statuito dagli ultimi due periodi del citato art. 3, comma 4-*ter* del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in base a cui «Il beneficio [esentivo] si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471<sup>(31)</sup>, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata».

#### 4. — *Disciplina statutaria e patti parasociali.*

L'inciso di cui all'art. 768-*bis* c.c., concernente la necessità che il trasferimento delle partecipazioni avvenga nel rispetto della disciplina delle varie tipologie societarie, è chiaramente volto alla salvaguardia del complesso normativo concernente le società di provenienza sia legale che statutaria, il quale prevede, nell'ipotesi di trasferimento *de qua*, il rispetto di alcuni presupposti, nonché di una particolare disciplina in tema di pubblicità dichiarativa<sup>(32)</sup>.

Quanto alla disciplina legale propria delle società di persone, anzitutto, il trasferimento delle quote impone necessariamente una modifica del contratto societario di talché, ai fini dichiarativi, sarà necessario in via di principio

---

Centrale Normativa, sottolinea che «la verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo previsto per la fruizione dell'agevolazione in discorso deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 2359, secondo cui “*ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi*”».

<sup>(31)</sup> In base al 1° comma dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione amministrativa è «pari al trenta per cento di ogni importo non versato».

<sup>(32)</sup> V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance – Scioglimento*, cit., p. 73 ss.

(*ex art. 2252 c.c.*) il consenso di tutti i soci. L'eccezione è invece costituita da due ipotesi: *a)* il medesimo contratto societario prevede e disciplina la libera trasferibilità delle quote<sup>(33)</sup>; in questo caso, *nulla quaestio*; *b)* nell'ambito di società in accomandita semplice, si vuole trasferire (*ex art. 2320, 2° comma c.c.*) la quota del socio accomandante: in questo caso (e dato per acquisito come la medesima possa formare oggetto del patto di famiglia) sarà sufficiente il mero *placet* dei soci di maggioranza, secondo quanto disposto *ex art. 2322 c.c.*<sup>(34)</sup>.

Con riferimento alle società di capitali, nei casi esposti al precedente paragrafo le partecipazioni debbono considerarsi liberamente trasferibili: la formula di salvezza di cui all'*art. 768-bis c.c.* è volta, pertanto, alla tutela di situazioni specificamente afferenti alla disciplina statutaria, in quanto potrebbero verificarsi: *a)* ipotesi il cui oggetto sia costituito da partecipazioni le quali, pur nel rispetto della disciplina legale prevista in tema di circolazione azionaria, risultino comunque – ove in tal senso previsto dallo statuto – ini-

---

<sup>(33)</sup> In ordine allo specifico tema concernente la libera trasferibilità di quote societarie, cfr. M. BENETTI, *Cessione di quote: efficacia, opponibilità ed esercizio dei diritti sociali*, in *Società*, 2008, p. 227 ss.; A. FUSI, *In tema di cessione di quote di società personale*, *ibidem*, p. 992 ss.; C. CARBONE, *Circolazione di quote sociali, clausola compromissoria e violazione della clausola di prelazione*, *ivi*, 2009, p. 1403 ss.; S. LUONI, *Note in tema di partecipazioni in società di persone e di capitali e regime patrimoniale della famiglia e divisibilità della quota di s.r.l.*, in *Giur. it.*, 2008, p. 4 ss.; C. MAZZÙ, *Nuove regole di circolazione del patrimonio familiare e tutela dei legittimari*, in *Notariato*, 2008, p. 419 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, 10ª ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2020, p. 103; G.C.M. RIVOLTA, *La partecipazione sociale*, Milano, 1965, p. 327 ss.; P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 305.

<sup>(34)</sup> Sul punto, cfr. G. OBERTO, *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, cit., p. 421, secondo il quale la circostanza in base a cui, nelle società di persone, «la cessione di una quota sociale rappresenta una fattispecie modificativa del contratto sociale che, in assenza di una diversa pattuizione, deve essere approvata da tutti i soci all'unanimità (art. 2252 c.c.)». Solo per la quota del socio accomandante l'*art. 2322 c.c.* prevede che il trasferimento sia approvato dalla maggioranza dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale», porta ad una concreta attuabilità del patto di famiglia solo nell'ipotesi in cui «sia stato preventivamente acquisito il consenso unanime dei soci o della maggioranza degli stessi nel caso previsto dall'*art. 2322 c.c.*», ovvero sussista, all'interno di patti c.dd. parasociali, apposita «clausola di libera trasferibilità tra vivi della quota»; ancora, A. MERLO, *Il patto di famiglia*, in *CNN Notizie* del 14 febbraio 2006, p. 9; nonché G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., p. 415 s.

donec al trasferimento; *b*) ipotesi di deroga non consentita alla eventuale presenza di clausole societarie c.dd. di gradimento o di prelazione. Nessuna questione interpretativa, al contrario, porrebbe l'eventuale esistenza di patti parasociali c.dd. "di blocco", in quanto, esprimendo efficacia obbligatoria tra i contraenti<sup>(35)</sup> con esclusione di quella reale, risultano comunque ini-

<sup>(35)</sup> In ordine alla mera obbligatorietà *inter partes* dei patti parasociali, quali accordi stipulati *a latere* del contratto societario, e inerenti alle persone dei soci in quanto tali (senza riferimenti alla partecipazione societaria in sé), vi è all'attivo un ampio dibattito dottrinale, sui si v., *ex multis*, G. OPPO, *Contratti parasociali*, Milano, 1942; ID., *Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società*, in ID., *Diritto delle società. Scritti giuridici*, II, Padova, 1992, p. 180; M.C. MALAGUTI, *I limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali*, in *Contr. e impr.*, 1990, p. 540; G.A. RESCIO, *La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali)*, in *Società*, 1991, p. 596; R. TORINO, *I contratti parasociali*, Milano, 2000, p. 79 ss.; M. LIBERTINI, *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile*, in *Il nuovo diritto delle società* diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007; R. RORDORF, *I patti parasociali*, in G. GIACOBBE (a cura di), *Scritti in memoria di Vittorio Sgroi*, Milano, 2008, p. 514 ss. Per la giurisprudenza, v. Cass., 1° giugno 2017, n. 13877, in *Giur. it.*, 2018, p. 398, con nota di S. LUONI, *Patto parasociale tra problemi di forma e conseguenze in caso di inadempimento*, in *Notariato*, 2017, p. 444, e in *Società*, 2017, p. 911, ove si sottolinea che «In tema di società, i patti parasociali debbono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell'organizzazione societaria, quali quelli di modificazione del contratto sociale, giacché i patti parasociali propriamente attengono non al piano organizzativo dell'ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie»; Cass., 18 luglio 2007, n. 15963, in *Giur. it.*, 2007, p. 2754, con nota di G. COTTINO, *Patti parasociali, la Cassazione puntualizza*; Cass., 5 marzo 2008, n. 5963, in *Riv. not.*, 2009, II, p. 460. Dottrina minoritaria tende a riconoscere efficacia dei patti stipulati dall'intero comparto dei soci anche verso la società: v. in proposito G.B. PORTALE, *Patti parasociali con "efficacia corporativa" nelle società di capitali*, in *Società*, 2015, p. 7 ss.; E. MACRÌ, *Patti parasociali e attività sociale*, Torino, 2007, p. 201 ss.; in giurisprudenza, v. Cass. (ord.), 4 luglio 2018, n. 17498, in *Giur. it.*, 2019, p. 366, con nota di A. PETRUZZI, *Opzioni put & call, finanziamento partecipativo e divieto del patto leonino*, in *Società*, 2019, p. 13, con nota di A. BUSANI, *È valida l'opzione put utile ad attrarre capitale di rischio*, e in *Notariato*, 2018, p. 635, ove si evidenzia che «Il patto parasociale avente ad oggetto l'obbligo di un azionista di acquistare l'intera partecipazione di titolarità di altro socio ad un prezzo non inferiore a quello corrisposto da quest'ultimo per l'acquisto, maggiorato degli interessi ad un tasso convenzionale prestabilito nonché dei versamenti effettuati a favore della società partecipata, persegue un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., latamente generale, come tale non elusivo della *ratio* della disciplina posta dall'art. 2265 c.c., perfettamente lecito e ammissibile nell'ordinamento interno», su cui v. anche le riflessioni di C. PRESCIANI, *Opzione di vendita delle partecipazioni sociali e divieto di patto leonino*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 1165, che ne ha sottolineato l'impostazione implicitamente

donei a rappresentare una limitazione alla circolabilità, mediante patto di famiglia, delle azioni<sup>(36)</sup>.

A tale ultimo proposito giova sottolineare come in dottrina si ritenga, generalmente, che le forme di controllo promananti dalla stipula di patti di sindacato non siano riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 2359, 1° comma, n. 1 c.c.<sup>(37)</sup>. La rilevanza dei patti di sindacato, infatti, è oggetto di disamina da parte della dottrina al fine di valutarne, alternativamente: *a)* la riconducibilità all'art. 2359, 1° comma, n. 2 c.c.<sup>(38)</sup>; *b)* la riconducibilità all'art.

---

confermativa della teoria dell'efficacia "corporativa" del patto parasociale sottoscritto dalla totalità del comparto dei soci.

<sup>(36)</sup> Si v. in proposito Cass., 10 marzo 2021, n. 6591, in *Notariato*, 2021, p. 433, in *Corr. giur.*, 2021, p. 1401, con nota di V. DE CAROLIS, U. SANTACROCE, *Patto di famiglia, patti parasociali e agevolazione fiscale: un difficile coordinamento di discipline*, cit., in *Società*, 2022, p. 45, con nota di A. BUSANI, *Patto di famiglia limitato alle sole quote di partecipazione al capitale sociale che consentono il "governo" della società?*, e in *Dir. e prat. trib.*, 2022, p. 221, con nota di A. PISILLO MAZZESCHI, *Inidoneità di un patto parasociale a esentare dall'imposta sulla donazione in caso di trasferimento di partecipazioni sociali con patto di famiglia*, cit., in base a cui «Non è applicabile l'agevolazione fiscale di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (c.d. TUSD), al trasferimento mediante patto di famiglia di un pacchetto azionario di maggioranza che venga diviso – senza costituzione di una comunione *pro indiviso* – tra più discendenti. L'eventuale stipula di un patto parasociale accessorio, contenente un sindacato di voto e un sindacato di blocco, non consente di ritenere integrato il requisito del trasferimento del controllo, come richiesto dalla norma».

<sup>(37)</sup> Deve infatti ritenersi isolata, ad oggi, la posizione rinvenibile nella Comunicazione Consob 24 luglio 1992, n. 92005380 (in G.U., 3 agosto 1992, n. 181), ove si rileva che «con riguardo ai sindacati di voto, qualora un soggetto controlli il sindacato in virtù delle patteggiamenti in esso contenute, ed al sindacato sia riferibile più del 50% del capitale ordinario, il soggetto è considerato controllante di diritto la società», da cui si evince con chiarezza come la Consob si riferisse all'art. 2359, 1° comma, n. 1, dato confermato in G. MOLLO, D. MONTESANTO, *Il controllo societario nel Testo unico della finanza. Problemi e prospettive di riforma*, Quaderno giuridico Consob n. 8/2015, consultabile in [www.consob.it](http://www.consob.it) (contra, sul punto, G.A. RESCIO, *I sindacati di voto*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 3ª ed., Torino, 1994, p. 685 ss., spec. p. 691, nt. 34).

<sup>(38)</sup> Cfr. G. OLIVIERI, *La redazione del bilancio consolidato*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7ª ed., Torino, 1994, p. 688, ove si evidenzia in proposito che «il controllo di fatto ottenuto tramite accordo con altri soci rientrerebbe [...] nell'area di consolidamento attraverso la previsione contenuta nell'art. 2359, 1° comma, n. 2 c.c.; v. inoltre M. NOTARI, J. BERTONE, *Commento all'art. 2359 cod. civ.*, in *Comm. alla riforma delle società*

2359, 1° comma, n. 3 c.c.<sup>(39)</sup>; c) l'estraneità all'art. 2359 c.c.<sup>(40)</sup>.

Affiora in proposito un'ultima questione, concernente la generalità delle partecipazioni societarie in presenza di regime di comunione legale dei beni. Dottrina maggioritaria – con cui si ritiene di doversi allineare per coerenza sistematica – sostiene, con riferimento alle società di persone, la necessaria caduta in comunione c.d. *de residuo* sia delle quote di società in nome collettivo che, nella società in accomandita semplice, di quelle dei soci accomandatari: ciò creerebbe una situazione derogatoria al regime di comunione legale, in quanto il titolare delle suesposte tipologie di quota, anche se coniugato con regime patrimoniale legale, avrebbe comunque potere dispositivo, a prescindere dal consenso dell'altro coniuge. Quanto alle società di capitali, le relative partecipazioni cadrebbero in comunione immediata, «di talché colui che ne fosse divenuto titolare in costanza del regime di comunione dovrebbe disporre solo col consenso del coniuge, fermo peraltro restando che, trattandosi di beni mobili, la mancanza di tale consenso comunque non influirebbe sulla validità dell'atto di disposizione»<sup>(41)</sup>.

---

diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 678, ove si ritiene potenzialmente integrante «un'ipotesi di controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359, co. 1°, n. 2, c.c. la circostanza in cui un socio di minoranza possa esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria in virtù della propria partecipazione ad un sindacato di voto cui aderisca la maggioranza delle partecipazioni sociali (sindacato di controllo o di maggioranza)».

<sup>(39)</sup> Cfr., con particolare riferimento ai contratti di sindacato che forniscono, ad un unico socio, capacità di dominare gli organi societari, ed ove a tale contratto partecipi anche la società del cui controllo si discute, M.S. SPOLIDORO, *Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust*, in *Società*, 1995, p. 484.

<sup>(40)</sup> R. COSTI, *I sindacati di voto nella legislazione più recente*, in *Giur. comm.*, 1992, 1, p. 33, secondo cui «il rapporto fra il socio che partecipa ad un sindacato di controllo e la società nella quale tale sindacato si è costituito non realizza un rapporto di controllo riconducibile ad una delle ipotesi di cui all'art. 2359, né come controllo interno di fatto né, tanto meno, come controllo esterno».

<sup>(41)</sup> Così V. VERDICCHIO, *Profili del patto di famiglia. Oggetto – Governance – Scioglimento*, cit., p. 75 s. Sul punto, cfr. anche G. PETRELLI, *La nuova disciplina del «patto di famiglia»*, cit., p. 422.